



## **Decreto Dirigenziale n. 273 del 20/11/2012**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - DIRITTO DI PRELAZIONE SEDE FARMACETICA COMUNALE ZONA N. 4 DELLA VIGENTE P.O.F.. ATTRIBUZIONE TITOLARITA' AL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE.

#### IL DIRIGENTE

**Premesso** che con D.P.G.R.C. n.305 del 18.04.2002 venivano istituite, nell'ambito della revisione delle P.O.F., nuove sedi farmaceutiche nella prov. di Napoli , nell'ambito della quale è stata prevista per il Comune di Ottaviano (Na) una nuova sede farmaceutica;

CHE con nota prot. n.3223 del 18.06.2002 il Settore Farmaceutico, alla luce di quanto previsto dalle leggi 475/68 e 362/91, chiedeva al Comune di Ottaviano (Na) di poter esercitare il diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 6;

CHE il Consiglio Comunale di Ottaviano (Na) con delibera n.51 del 06.10.2002 approvava la revisione della P.O.F. e contestualmente esercitava il diritto di prelazione della 6^ sede farmaceutica ricadente nella zona n. 4 della vigente P.O.F. denominata **“Zona Frazione Pagliarone”** di nuova istituzione in quanto le altre cinque risultavano già assegnate ed operanti per l'assunzione della titolarità della stessa;

CHE il Consiglio Comunale di Ottaviano (Na) con delibera n. 22 del 20/05/2008, agli atti di questo Settore, aderiva al Consorzio Intercomunale denominato CISS “Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari” con sede in Caivano (Na) e approvava lo Statuto e la Convenzione per la gestione della sede n. 6 ricadente nella zona n. 4 della vigente P.O.F.;

Che agli atti del Settore T.A.P. di Napoli è depositata tutta la documentazione citata , in parte sottoforma di autodichiarazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n°445, che di seguito si elenca:

1) Atto Costitutivo di Consorzio tra Comuni redatto il 19.01.2004 dal Notaio dott.ssa Alessandra Del Balzo fu Antonio di Napoli n. di Rep. 139369 Raccolta n. 18469 registrato a Napoli IV il 21/1/04 al n. 167/1, si costituivano i Comuni di Cercola (Na), Castel Volturno (CE), Gricignano D'Aversa (CE), Sant'Arpino (CE), Palma Campania (Na), Poggiomarino (Na), Terzigno (Na), Caivano (Na), Roccabascerana (AV), con il quale costituivano il “Consorzio Intercomunale per i servizi socio- sanitari in sigla “C.I.SS”- con sede nella Casa Comunale di Caivano (Na), con lo scopo di gestire qualsiasi servizio socio – sanitario che avesse carattere di pubblica utilità;

2) Atto Costitutivo a firma del Notaio dott.ssa Alessandra Del Balzo fu Antonio di Napoli, redatto il 17.02.2005 di rep. 145159 , raccolta 19972, registrato all'agenzia delle entrate ufficio di Napoli 4 in data 25.02.2005 al n. 1457 Serie 1, con il quale si costituivano il Consorzio intercomunale CISS e la società SOCIGESS S.p.A. con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese-Baia Domitia, 81037 Sessa Aurunca (CE) con il quale stabiliscono di costituire una società per azioni mista per la gestione di farmacie comunali tra il C.I.S.S. e SOC.I.GE.SS. S.p.A. denominata Incofarma S.p.A.;

3) Verbale redatto il 27.01.2006 n. di rep. 149764 del 27/01/06, raccolta 21027, registrato all'agenzia delle entrate ufficio di Napoli 4 in data 30.01.2006 al n. 702 Serie 2/1, a firma del notaio dott.ssa Alessandra Del Balzo con il quale il Consorzio Intercomunale tra Comuni denominato in sigla C.I.SS. con sede in Caivano (Na) nella casa Comunale, deliberano di modificano l'oggetto sociale, eliminando quelle attività rientranti nell'ambito della legge 328/00;

Istanza prot. n. 0005936/11 del 01.04.2011, pervenuta al Settore in data 05.04.2011 al prot. n. 268954 , ad oggetto “Autorizzazione all'apertura della Farmacia Comunale” a

firma del Sindaco del Comune di Ottaviano (NA) con la quale ha trasmesso tutta la documentazione necessaria per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto nonché la specifica della modalità di gestione il tramite la società mista pubblico-privata denominata INCO -FARMA S.p.A.;

Nota a firma dell'Amministratore Delegato della Società Inco-Farma S.p.A., Sig. Lorenzo Di Iorio – con la quale la direzione tecnica della sede farmaceutica **zona 4** del Comune di Ottaviano (NA) , è stata affidata alla dott.ssa Del Mese Ada Mimma nata a Capua (CE) il 16.08.1984 e ivi residente in Via Pomerio n. 43;

Nota della dott.ssa Del Mese Ada Mimma nata a Capua (CE) il 16.08.1984 e ivi residente in Via Pomerio n. 43 che accetta la direzione tecnica della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Ottaviano (Na);

1) Certificato a firma del Sindaco del Comune di Ottaviano (NA) attestante che i locali di prescelti per la sede farmaceutica di Via Giuseppe Di Prisco n. 155 :

a) ricadono nell'ambito della sede farmaceutica **zona n. 4** della vigente P.O.F.;

b) sono situati a distanza superiore ai 200 metri dalle altre farmacie esistenti;

c) soddisfano le esigenze dell'assistenza farmaceutica della zona;

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale la dott.ssa Del Mese Ada Mimma direttore Tecnico dichiara:

a) la data e il luogo di nascita, lo stato civile, il godimento dei diritti politici, di essere cittadino italiano;

a) di essere in possesso di laurea in Farmacia e abilitazione all'esercizio professionale;

b) di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 16/01/2009 al n°1688;

c) di non avere carichi pendenti;

d) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

e) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.6 della legge 892/1984;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) Autorizzazione Sanitaria n. 25 rilasciata dal Comune di Ottaviano (Na) con la quale attesta che i locali siti in Via Giuseppe Di Prisco n. 155 sono idonei sotto il profilo igienico-sanitario per essere adibiti ad attività di farmacia;

5) planimetria dei locali siti in Via Giuseppe Di Prisco n. 155 Comune di Ottaviano (NA);

**Che** lo scrivente Settore alla luce del nuovo disposto normativo pubblicato sulla G. U. n. 274 del 24/11/2009 legge del 20-11-2009 n. 166 di conversione, con modificazioni, del D. L. 25/9/2009, n. 135, avendo la suddetta norma inciso sulla disciplina dettata dal D.L. 25/6/08, n 112, in particolare al primo capoverso dell'art. 23, inoltrava al Capo Di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico richiesta di parere relativamente **al rapporto** creatosi tra la normativa generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica e la disciplina di settore per le procedure di **affidamento in gestione** delle farmacie comunali.

In data 26/05/2011 il citato Ministero con nota n. **12600 del 20 maggio 2011** trasmetteva allo scrivente Settore le chiarificazioni richieste, puntualizzando altresì per il regime transitorio che alla data di entrata in vigore della richiamata legge **non abbiano ancora aperto l'esercizio**, i Comuni possono affidare la gestione della farmacia prelaionata **unicamente** con le modalità dettate dalla legge 475/68 .

Che con nota dello scrivente Settore prot. n. 400626 del 27.05.2011 veniva comunicato che l'affidamento alla gestione della farmacia prelazionata può essere gestita unicamente con le modalità dettate dalla legge 475/68 e s.m.i. rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità di gestione.

Che avverso alla sopracitata nota veniva promosso ricorso da parte del Comune e dalla società di gestione Incofarma S.P.A., che con Sentenza **Tar Campania 2894/2012 sede di Napoli, Sez. V, il 20.06.2012** veniva accolto e con effetto disponeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

Che avverso a tale Sentenza **Tar Campania 2894/2012 sede di Napoli, Sez. V, del 20.06.2012** è stato promosso Ricorso al Consiglio di Stato;

**Che** in data 06.11.2012 è pervenuto al prot. n. 0813936 Atto di diffida e messa in mora per l'ottemperanza alla sopracitata Sentenza TAR nell'interesse della società Incofarma S.P.A. che con nota dello scrivente Settore prot. n. 0814803 del 07.11.2012 veniva trasmesso all'AGC Avvocatura per parere in merito;

**Che** nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 0843305 del 15.11.2012 pervenuta in data 19.11.2012 veniva comunicato tra l'altro che la Sentenza de qua, gravata di appello innanzi al Consiglio di Stato, non è stata oggetto di richiesta di sospensione cautelare e che pertanto ne consegue l'esecuzione della Sentenza appellata etc.....;

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, che sussistono le condizioni di fatto per attribuire al Comune di Ottaviano (Na), la titolarità nonché l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e annessa azienda commerciale correlativa alla sede zona n. 4 del Comune di Ottaviano (Na) della vigente P.O. F;  
CHE la documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000 avente ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale", con la quale, in attuazione del D.Lvo n° 29/93, si dispone di attribuire ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con facoltà di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 30 del 06.03.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria, di delega al Dirigente dello STAP di Napoli, al quale vengono delegati tutti i compiti compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Che tutta la documentazione citata è in possesso degli atti depositati presso l'A.G.C. Assistenza Sanitaria S.T.A.P. Napoli;

Vista la legge 20-11-2009 n.166 di conversione ,con modificazione , del D.L. n.135 del 25/09/2009

Vista la legge Regionale n.2 del 21 Gennaio 2010 art. 1 comma 8;

Vista la legge Regionale n. 15 del 01.12.2010 art. 1 comma 1 e 2 ;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n. 1706;

VISTA la L. 02.04.1968 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO la legge 7-8-1990, n. 241

VISTO l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;  
VISTO il D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298  
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;  
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;  
VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13;  
VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44;  
VISTA la legge 22.12.1984 n.892;  
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;  
VISTA la legge 28.10.1999 n. 389;  
VISTA, altresì, la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

ALLA STREGUA DELL'ISTRUTTORIA COMPIUTA DAL SERVIZIO FARMACEUTICO NONCHE' DELLA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' DELLA STESSA RESA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.

#### DECRETA

Prendere atto di dover ottemperare alla Sentenza n. 2894/2012 emessa dal TAR Campania – sede di Napoli, Sez. V, del 20.06.2012 con la quale veniva accolto il ricorso e con effetto disponeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

Attribuire, la titolarità della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione zona n. 4 della vigente P.O. del Comune di Ottaviano (Na) al Comune medesimo denominata **“Zona Frazione Pagliarone”**;

Autorizzare in via provvisoria e fino al giudizio definitivo del ricorso al Consiglio di Stato promosso avverso alla Sentenza n. **2894/2012** emessa dal TAR Campania – sede di Napoli, Sez. V, il 20.06.2012, la gestione della farmacia Comunale sede zona n. 4 della vigente P.O.F. del Comune di Ottaviano (Na) ubicata alla Via Giuseppe Di Prisco n. 155, per il tramite la società mista pubblico-privata denominata INCO -FARMA S.p.A.;

L'apertura all'esercizio è subordinata all' esito favorevole della ispezione ex art. 111 T.U. LL.SS. approvato con R. D. del 27-7-1934, n. 1265.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, all'Area Generale Coordinamento Assistenza Sanitaria, alla A.S.L. competente, al Sindaco del Comune di Ottaviano (Na) al BURC;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Prof. Prospero Volpe -